



Ufficio Affari Generali

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/AS/eb

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0027523 / 2013

Data: 29/07/2013

Rep: Decreti rettorali

Num: 1071 / 2013

IL RETTORE

- VISTA:** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle università";
- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, con specifico riferimento all'articolo 29, comma 19;
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n.314;
- VISTA:** la proposta di regolamento predisposta dalla Commissione nominata dal Senato Accademico nella seduta del 13 febbraio 2013;
- TENUTO CONTO:** che il Senato Accademico nella seduta del 17 aprile 2013 ha preso visione del testo del regolamento suddetto, apportando un'integrazione con riferimento alla lettera e) dell'art. 4, comma 7;
- VISTO:** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera 24 aprile 2013, n. 159 sul regolamento per l'attribuzione dell'incentivo una tantum per l'anno 2011 previsto dall'art. 29 comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA:** le delibere 12 giugno 2013, n. 147 e n.168 del 3 luglio 2013 con le quali il Senato accademico ha approvato il sopracitato regolamento, apportando ulteriori modifiche ed integrazioni al testo;
- VISTO:** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera 17 luglio 2013, n. 238 sul regolamento in questione;
- RITENUTO:** di apportare in sede di emanazione del suddetto regolamento le modifiche di natura tecnica che si rendono strettamente necessarie;

DECRETA

Articolo 1

E' emanato il *regolamento per l'attribuzione dell'incentivo una tantum per l'anno 2011 previsto dall'art. 29 comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante (allegato A).

Articolo 2

Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato su www.unipi.it.

IL RETTORE

Prof. M.Augello

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO *UNA TANTUM* PER
L'ANNO 2011
PREVISTO DALL'ARTICOLO 29 COMMA 19 L 240/2010**

Articolo 1 – Ambito di applicazione e elenco degli aventi diritto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di selezione, distinti per ruolo e per fascia, per l'assegnazione di un incentivo *una tantum* ai professori e ricercatori dell'Università di Pisa sulla base delle risorse disponibili per l'anno 2011 secondo criteri di merito accademico e scientifico, così come previsto dall'articolo 29, comma 19, della Legge 240/2010 e dal Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 314.
2. L'incentivo è riconosciuto al 50% dei soggetti ammissibili purché abbiano superato le procedure di valutazione di cui al successivo art. 4, commi 4 e seguenti, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun ruolo e fascia accademica indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura.
3. Possono partecipare alle procedure di selezione i professori e i ricercatori che nell'anno 2011 avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del D.P.R. 382/1980, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. L'elenco provvisorio degli aventi diritto a partecipare alla selezione è pubblicato nell'Albo Ufficiale informatico sul sito web dell'ateneo. Della pubblicazione è data informazione a tutti i professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo. I soggetti esclusi dall'elenco possono presentare reclamo al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione. Il Rettore decide sul reclamo nei successivi 10 giorni. Dopo 20 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio viene pubblicato l'elenco definitivo degli aventi diritto.

Articolo 2 – Domanda di partecipazione

1. Gli aventi diritto che intendono concorrere all'attribuzione dell'incentivo *una tantum* devono presentare apposita domanda secondo quanto previsto dalle procedure di selezione indette con decreto rettorale ai sensi del presente regolamento.

La domanda, deve contenere:

- a) una relazione sulle attività didattiche e scientifiche svolte dal 1/1/2009 al 31/12/2011;
- b) l'elenco dei lavori pubblicati nel medesimo periodo;
- c) l'elenco delle attività didattiche specificate nel successivo art. 4, comma 5, lett. d);
- d) l'elenco degli incarichi gestionali e organizzativi ricoperti, specificati nel successivo art. 4, comma 7.

2. L'Amministrazione, anche su richiesta delle commissioni di valutazione, potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Articolo 3 – Commissioni di valutazione

1. Ai fini della valutazione sono costituite tre commissioni, presiedute da un unico presidente appartenente alla fascia dei professori ordinari.

Le commissioni, oltre che dall'unico Presidente, sono così composte:

- a) per le valutazioni dei professori ordinari, da 6 professori ordinari (uno per settore culturale);
- b) per le valutazioni dei professori associati, da 6 professori associati (uno per settore culturale);
- c) per le valutazioni dei ricercatori, da 6 ricercatori (uno per settore culturale);

2. Le commissioni operano validamente se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.

3. Non possono far parte delle commissioni coloro che rientrano nell'elenco degli aventi diritto alla selezione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.
4. Le commissioni ed il Presidente, sono nominati con decreto rettorale tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa su proposta del Senato Accademico. Il Rettore, sempre su proposta del Senato, può sostituire i membri delle commissioni e il Presidente in caso di dimissioni, di impossibilità sopravvenuta o di prolungata mancata partecipazione ai lavori.
5. Le commissioni devono concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla nomina, prorogabili per una sola volta con decreto rettorale per ulteriori 60 giorni su richiesta del Presidente.

Articolo 4 – Procedimento valutativo

1. Le commissioni devono valutare le attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio dal 1/1/2009 al 31/12/2011.
2. Nella prima fase del procedimento di valutazione le commissioni verificano il possesso, da parte di coloro che hanno presentato domanda, dei seguenti requisiti minimi in ambito didattico, di ricerca e gestionale:
 - a) con riferimento alle attività didattiche, solo per i professori ordinari e associati, aver svolto dal 1/1/2009 al 31/12/2011 almeno 180 ore di didattica frontale e aver verbalizzato almeno 60 esami nel medesimo periodo in qualità di membro di commissione;
 - b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 3 lavori dal 1/1/2009 al 31/12/2011;
 - c) con riferimento alle attività gestionali, viene stilata una graduatoria per ogni singola facoltà del personale che ha presentato domanda, ordinata secondo la percentuale di presenza alle sedute dei rispettivi consigli nel triennio 01/01/2009 – 31/12/2011. Si calcola per ogni graduatoria il primo quartile e quindi si seleziona il minimo tra questi quartili. Ai fini dell'ammissione alla seconda fase del procedimento di valutazione di cui al successivo comma 4 del presente articolo, si terrà conto dei docenti la cui percentuale di presenza sia pari o superiore a questo minimo.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalla commissione. Ai medesimi fini le commissioni terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.
4. I professori e i ricercatori che sono in possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 sono ammessi alla seconda fase del procedimento di valutazione. Per compiere tale seconda fase di valutazione le commissioni dispongono di 100 punti complessivi così ripartiti:
 - a) per i professori ordinari, 35 punti alle attività didattiche, 35 punti alle attività di ricerca, 30 punti alle attività organizzative e gestionali;
 - b) per i professori associati, 35 punti alle attività didattiche, 40 punti alle attività di ricerca, 25 punti alle attività organizzative e gestionali;
 - c) per i ricercatori, 30 punti alle attività didattiche, 60 punti alle attività di ricerca, 10 punti alle attività organizzative e gestionali.
5. Ai fini della valutazione dell'attività didattica del triennio, le commissioni devono tener conto dei seguenti indicatori: a) numero di studenti esaminati, a cui può essere assegnato fino al 25% del punteggio attribuibile per l'attività didattica; b) numero degli studenti assistiti in qualità di relatore nella redazione della tesi di laurea e dottorato, a cui può essere assegnato fino al 20% del punteggio attribuibile per l'attività didattica; c) numero di ore di didattica frontale svolta nel triennio come risultante dai registri delle lezioni, a cui può essere assegnato fino al 50% del punteggio attribuibile per l'attività didattica; d) ulteriori attività indicate nella relazione di cui all'articolo 2 comma 1, a cui può essere assegnato fino al 5% del punteggio attribuibile per l'attività didattica.
6. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca del triennio, le commissioni devono tenere conto, per l'80% del punteggio attribuibile per l'attività di ricerca, del *rating* assegnato ai fini della ripartizione dei fondi di ateneo per la ricerca. Il restante 20% è attribuito sulle base della documentazione presentata al momento della domanda.

7. Ai fini della valutazione delle attività gestionali del triennio, le commissioni devono tener conto dei seguenti indicatori: a) essere stato titolare di incarichi di rilevanza generale per l'ateneo (a titolo esemplificativo, cariche di Rettore, pro rettore vicario, pro rettore, membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Senato Accademico, membro del Nucleo di valutazione interna); b) essere stato titolare di incarichi elettivi presso le strutture Universitarie (a titolo esemplificativo, cariche di Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Direttore di Centro, Presidente di Sistema, Presidente di Corso di Studio, Presidente di Scuola di Dottorato); c) essere stato titolare di incarichi di coordinamento e gestionali in ambito didattico; d) essere stato titolare di incarichi di coordinamento e gestionali nell'ambito della ricerca, considerando la tipologia dei progetti di ricerca coordinati, della loro rilevanza nazionale o internazionale, del trasferimento tecnologico ad essi collegato; e) essere stato titolare di incarichi di coordinamento e gestionali nell'ambito dell'internazionalizzazione.

Articolo 5 – Approvazione atti, graduatoria e attribuzione una tantum

1. La seconda fase del procedimento di valutazione di cui al precedente art. 4 si conclude con la formazione di tre graduatorie, una per ciascun ruolo e fascia accademica. In caso di parità di punteggio tra più soggetti prevale quello con minore anzianità nel ruolo. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.

2. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti delle procedure entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dell'incentivo a favore dei professori e ricercatori che hanno ottenuto il punteggio più alto fino alla concorrenza del limite del 50% dei soggetti ammissibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo dell'Università ed è reso pubblico sul sito www.unipi.it.